



AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

**nel bacino territoriale dei Comuni di Casteldelci, Maiolo,
Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo,
Sant'Agata Feltria, Talamello
nella Provincia di Rimini**

Schema di Contratto di Servizio



Sommario

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Definizioni	3
Art. 2 Oggetto e finalità.....	3
Art. 3 Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato e rischio del gestore.....	5
Art. 4 Perimetro del servizio affidato	5
Art. 5 Durata dell'affidamento	7
Art. 6 Divieto di subconcessione e disposizioni in merito al subaffidamento	8
Titolo II - CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	9
Art. 7 Corrispettivo contrattuale	9
Art. 8 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale	10
Art. 9 Piano Economico Finanziario di Affidamento	11
Art. 10 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento	11
Art. 11 Istanza di riequilibrio economico-finanziario	12
Art. 12 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario	12
Art. 13 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio	13
Titolo III - QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO.....	14
Art. 14 Obblighi in materia di qualità e trasparenza	14
Titolo IV - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI.....	15
Art. 15 Ulteriori obblighi dell'Agenzia	15
Art. 16 Ulteriori obblighi del Gestore.....	15
Art. 17 Certificazione di Qualità	18
Art. 18 Attività delle organizzazioni di volontariato.....	19
Titolo V - DISCIPLINA DEI CONTROLLI	19
Art. 19 Obblighi del Gestore	19
Art. 20 Sistema informativo per il controllo e la gestione dei dati	22
Art. 21 Programma di controlli	22
Art. 22 Modalità di esecuzione delle attività di controllo.....	23
Art. 23 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	23
Titolo VI -PENALI E SANZIONI	23
Art. 24 Penali	23
Art. 25 Sanzioni.....	25
Art. 26 Condizioni di risoluzione e recesso	25
Art. 27 Decadenza della concessione	26



Titolo VII - CESSAZIONE E SUBENTRO	27
Art. 28 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente.....	27
Art. 29 Trattamento del personale	29
Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI	29
Art. 30 Garanzie	29
Art. 31 Assicurazioni	30
Art. 32 Banca dati degli utenti serviti	31
Art. 33 Modifiche soggettive	32
Art. 34 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto	33
Art. 35 Oneri e spese contrattuali	34
Art. 36 Foro competente.....	34
Art. 37 Allegati.....	34



L'anno 2024, il giorno ___ del mese di _____,
tra

1) ATERSIR, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito "ATERSIR" o "Agenzia"), in persona del Direttore, Vito Belladonna, delegato alla firma con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 99 del 25 ottobre 2023, con Sede in via Cairoli 8/f Bologna (BO);

e

2) Montefeltro Servizi srl (di seguito anche "Gestore") in persona del legale rappresentante, _____, nato a _____ (FE), il _____, CF _____, che sottoscrive in virtù del potere ricevuto con Verbale di Assemblea n. ___ del _____, con Sede in Via _____ (___), P.IVA _____, presso la quale elegge domicilio ai fini del presente Contratto;

di seguito congiuntamente individuate anche come "le Parti",

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 5 del 25 luglio 2013 il Consiglio Locale di Rimini ha proposto al Consiglio d'Ambito, ai fini del nuovo affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di confermare i bacini di affidamento esistenti così composti:
 - bacino corrispondente al territorio dei comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, Coriano, Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo - Monte Colombo, Morciano di Romagna, Poggio Torriana, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Verucchio;
 - bacino corrispondente al territorio dei Comuni di, Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello;
- con Deliberazione n. 4 del 16 luglio 2018 il Consiglio Locale di Rimini, ai fini del nuovo affidamento del servizio nei bacini di gestione come definiti nella proposta di cui alla suindicata deliberazione n. 5/2013, ha proposto al Consiglio d'ambito, sulla base delle richieste espresse dai Comuni interessati, di adottare le seguenti modalità:
 - bacino corrispondente al territorio dei comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, Coriano, Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo - Monte Colombo, Morciano di Romagna, Poggio Torriana, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Verucchio: procedura ad evidenza pubblica per la selezione del gestore affidatario;



- bacino corrispondente al territorio dei Comuni di, Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello: affidamento secondo il modello dell'*in house providing*;
- con Deliberazione n. 58 del 25 luglio 2018 il Consiglio d'Ambito ha confermato quanto proposto dal Consiglio Locale di Rimini tanto con riferimento alla suddivisione dei bacini di affidamento, quanto con riferimento alla forma di gestione;
- con Deliberazione n. 4 del 16 ottobre 2023 il Consiglio Locale di Rimini ha da ultimo confermato la suddivisione dei bacini suddetti e le relative forme di gestione, con l'inclusione dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio entrati a far parte del territorio regionale a seguito della L. 28 maggio 2021, n. 84, come segue:
 - bacino corrispondente al territorio dei comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, Coriano, Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo - Monte Colombo, Morciano di Romagna, Poggio Torriana, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Sassofeltrio, Verucchio: procedura ad evidenza pubblica per la selezione del gestore affidatario;
 - bacino corrispondente al territorio dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello: affidamento secondo il modello dell'*in house providing*;
- con deliberazione n. 17 del 25 ottobre 2024 il Consiglio Locale di Rimini ha deliberato di proporre al Consiglio d'Ambito di approvare il documento di stralcio funzionale del Piano d'Ambito della provincia di Rimini riguardante il bacino gestionale costituito dai comuni di Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello; con deliberazione n. 108 del 25 ottobre 2024, su proposta del Consiglio Locale di Rimini, il Consiglio d'Ambito ha approvato lo stralcio del Piano d'Ambito per la gestione del Servizio rifiuti urbani per il territorio provinciale di Rimini riguardante il bacino territoriale dei comuni rientranti nella gestione di Montefeltro Servizi S.r.l., contenente le modalità specifiche di organizzazione e gestione del servizio.
- con Determinazione dirigenziale n. 246 del 16/10/2024 è stato concluso il procedimento preordinato all'individuazione dei beni strumentali al Servizio di Gestione Rifiuti del bacino riminese in oggetto con definizione del Valore Residuo;

Tutto ciò premesso



unitamente agli allegati, parti integranti e sostanziali del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità o ARERA) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:
 - i. **Disciplinare tecnico** è il documento allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente contratto di servizio, che contiene le specifiche operative e le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;
 - ii. **Parti** sono l'ATERSIR, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, e il gestore Montefeltro Servizi S.r.l., che sottoscrivono il presente contratto;
 - iii. **Servizio affidato** è il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani affidato al gestore Montefeltro Servizi S.r.l. ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.

Art. 2 Oggetto e finalità

1. Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
2. Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Agenzia si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
 - a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;



- b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
 - c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.
3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma [2](#), il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo [articolo 7](#), in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Agenzia in attuazione della normativa vigente;
 - b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Agenzia (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
 - c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2, lettera a), del presente contratto, fornendo all'Agenzia, Ente territorialmente competente, tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
 - d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.
4. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio potranno verificarsi soltanto per cause imprevedibili di forza maggiore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il Gestore adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza. Il Gestore si impegna ad informare tempestivamente l'Agenzia di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.



Art. 3 Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato e rischio del gestore

1. Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato in concessione secondo il modello dell'affidamento a società *in house providing*, in adempimento alle deliberazioni del Consiglio d'ambito dell'Agenzia n. 120 del 2 dicembre 2024, nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.
2. Il Gestore assume il rischio operativo derivante dall'esercizio delle attività oggetto del presente contratto che ha natura di contratto di concessione come definito dalla Direttiva 2014/23/UE (art. 5, paragrafo 1) e dal D.lgs. n. 36/2023.
3. Il rischio operativo comprende l'alea economica derivante dalla gestione imprenditoriale del servizio oggetto di affidamento avente natura di servizio pubblico locale di rilevanza economica che deve essere gestito secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza nel perseguimento e mantenimento dell'equilibrio economico finanziario per tutto il periodo di durata del presente Contratto. In particolare, come previsto all'art. 11, il verificarsi di fatti riconducibili al Gestore che incidono sull'equilibrio del Piano Economico Finanziario di affidamento non può comportare la sua revisione mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio da parte dell'EGA.
4. La misura effettiva del rischio operativo sostenuta dal gestore deriva dall'applicazione delle disposizioni regolatorie ARERA, in particolare di quelle riferite alla determinazione del corrispettivo del servizio e da quanto ulteriormente previsto all'art.7.
5. In caso di gestione della tariffa di natura corrispettiva, il rischio operativo comprenderà altresì il mancato recupero dei crediti all'utenza, per la parte non riconosciuta nel corrispettivo così come previsto e disciplinato dall'art. 7 del presente Contratto.

Art. 4 Perimetro del servizio affidato

1. Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle seguenti attività:
 - a) raccolta, anche differenziata, e trasporto dei rifiuti urbani; tra le attività di raccolta sono comprese anche le operazioni di cernita preliminare e deposito preliminare alla raccolta, nonché la gestione dei centri di raccolta e delle aree di trasferimento;
 - b) il servizio di lavaggio dei contenitori stradali;
 - c) spazzamento (compreso lo svuotamento dei cestini) e lavaggio delle



strade delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio e servizi annessi, nonché la pulizia delle rive fluviali e lacuali;

- d) gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) gestione dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni delle aree cimiteriali;
- g) l'attivazione e gestione di un sistema di contabilizzazione e misurazione puntuale del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze, per almeno la frazione indifferenziata a trattamento/smaltimento e dei conferimenti al Centro di Raccolta, secondo quanto descritto nel Disciplinare Tecnico;

2. preselezione e pretrattamento dei rifiuti preliminari ed eventualmente necessari al loro avvio a smaltimento, o per il loro avvio a recupero e commercializzazione. Rientrano nel perimetro di affidamento anche i servizi integrativi intesi come servizi non previsti nel Piano Economico Finanziario di Affidamento tra i servizi erogati, attivabili durante la concessione su richiesta dei Comuni o dell'Agenzia come descritti all'art. 6 del Disciplinare Tecnico.

3. I servizi integrativi possono essere programmabili, ovvero richiesti dai Comuni o dall'Agenzia a monte della pianificazione finanziaria annuale oppure non programmabili, ovvero servizi integrativi richiesti dai Comuni o dall'Agenzia in corso di anno, non ricompresi nella pianificazione finanziaria dell'anno corrente e che saranno ricompresi nella prima pianificazione economico finanziaria utile.

4. L'esercizio del Servizio affidato si svolge nei seguenti Comuni della provincia di Rimini:

- Casteldelci
- Maiolo
- Montecopiolo – a far data dal 01/01/2026
- Novafeltria
- Pennabilli



- San Leo
- Sant'Agata Feltria
- Talamello.

5. Si specifica che il perimetro di esercizio del servizio a far data dal 01/01/2025 coinciderà con il territorio dei suddetti Comuni ad eccezione del Comune di Montecopiolo, che entrerà invece nel perimetro di gestione a partire dal 01/01/2026.
6. Si precisa che, per i primi 3 anni di durata della gestione, taluni Comuni manterranno la gestione in economia di parte dei servizi elencati, come meglio specificato nel Piano economico-finanziario di affidamento allegato alla presente.

Art. 5 Durata dell'affidamento

1. Il presente contratto ha durata di 15 anni a decorrere dal 01/01/2025 con scadenza in data 31/12/2039.
2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico - finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto legge n. 138/11;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento.
3. Il servizio oggetto del presente contratto costituisce un servizio pubblico di interesse generale di rilevanza economica e rappresenta, altresì, un servizio pubblico essenziale ai sensi degli artt. 1 e segg. della L. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) e per nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto od abbandonato.



4. Nel periodo compreso tra la scadenza del presente contratto ed il subentro operativo del nuovo gestore, è consentita la realizzazione di nuovi investimenti in beni strumentali al servizio concesso, ovvero la variazione del personale impiegato nella gestione del servizio, esclusivamente previa autorizzazione espressa da parte dell'Agenzia.

Art. 6 Divieto di subconcessione e disposizioni in merito al subaffidamento

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere, anche parzialmente, il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani oggetto del presente contratto di servizio, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.
2. Ferma restando la sua piena responsabilità in ordine all'organizzazione e all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, il Gestore può affidare, fermo il rispetto della vigente disciplina in materia di appalti pubblici (attualmente D.lgs. 36/2023), l'esecuzione di attività operative a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti morali, tecnici ed economico-finanziari. Il subaffidamento di cui al presente comma deve essere finalizzato a perseguire gli obiettivi di razionalizzazione, economicità ed efficienza descritte nel Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato.
3. Il concessionario può svolgere l'attività di avvio al recupero delle frazioni riciclabili attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, ovvero attraverso subaffidamento ad operatori economici individuati nel rispetto della normativa sui contratti pubblici. In ogni caso una quota di rifiuti non inferiore al 30 per cento del quantitativo trattato per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 di vetro, carta e cartone e plastica, raccolte separatamente, deve essere gestita in subaffidamento da un soggetto economico selezionato dal concessionario nel rispetto della normativa dei contratti pubblici alla quale non possono partecipare le società controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio.
4. In ogni caso il valore complessivo annuale delle attività operative affidate a terzi ai sensi del comma 2 non può superare il limite del 40% dell'importo annuale del corrispettivo come descritto all'art. 7. A tal fine non sono computati gli affidamenti infragruppo, per tali intendendosi quelli nei confronti di imprese i cui conti annuali siano consolidati con quelli del Gestore, ai sensi della normativa vigente. La



sopraindicata percentuale del 40% comprende anche le quote di cui al comma precedente.

5. I subaffidamenti di cui al comma 2 aventi ad oggetto attività ad alta intensità di manodopera devono prevedere specifiche clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato, nei limiti e nel rispetto dei principi comunitari in materia.
6. Il Gestore è tenuto a trasmettere tempestivamente ad ATERSIR i documenti contrattuali sottoscritti aventi ad oggetto gli affidamenti di cui al presente articolo.

Titolo II - CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Art. 7 Corrispettivo contrattuale

1. Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, oggetto del presente affidamento, è determinato ed aggiornato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente, in coerenza con il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente, ed applicando, anche cumulativamente, le detrazioni così definite:
 - a. riduzione della componente di remunerazione del capitale investito, calcolata ai sensi della metodologia tariffaria *pro tempore* vigente, pari al 1% del CIN(a-2) calcolato ai sensi della metodologia tariffaria *pro tempore* vigente;
 - b. riduzione del tasso di remunerazione applicato (WACC) per il calcolo della componente di remunerazione, corrispondente alla differenza, ove positiva, tra il tasso di remunerazione riconosciuto dalla metodologia tariffaria *pro tempore* vigente (WACC regolatorio) ed il costo reale di finanziamento della società dell'anno oggetto di pianificazione.
2. Le detrazioni di cui al comma precedente trovano applicazione coerentemente all'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento e fermo restando il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui agli artt. 10, 11 e 12.
3. Nessun altro compenso, né integrazione, potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salvo quanto previsto dal successivo art. 8 per l'aggiornamento del corrispettivo contrattuale.



4. A prescindere dall'applicazione della tariffa puntuale avente natura corrispettiva, e nelle more dell'eventuale attivazione di tale modalità, gli importi da corrispondersi al Gestore, in coerenza con quanto specificato nei precedenti commi del presente articolo, devono essere complessivamente coerenti con il Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEF di Affidamento) di cui all'Allegato c, come adeguato negli anni ai sensi della normativa vigente. Per quanto di competenza del Gestore e nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 5 del presente articolo, di competenza dell'Agenzia, relativamente alla ripartizione *pro quota* per ogni Comune, il Gestore deve assicurare la coerenza complessiva sul bacino di affidamento tra:
- elementi economico-finanziari alla base del PEF di Affidamento;
 - ulteriori elementi tecnico-economici regolati dal presente contratto e dall'allegato Disciplinare Tecnico;
 - elementi tecnico-economici alla base dei Piani Economico-Finanziari annualmente proposti in base agli atti normativi o regolatori *ratione temporis* vigenti.
5. Altre eventuali componenti tariffarie che concorrono alla determinazione del corrispettivo del Gestore se non già ricomprese tra quelle riconosciute ai sensi della metodologia tariffaria *pro tempore* vigente, sono relative:
- ai contributi destinati al funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese le eventuali somme a disposizione per incentivi alle funzioni tecniche normativamente previste per il corretto espletamento della concessione;
 - ai fondi solidaristici disciplinati previsti dal diritto *pro tempore* vigente
 - ad ogni altro onere eventualmente stabilito dall'Agenzia.

Art. 8 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

- L'Agenzia garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.
- Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui al successivo art. 34 commi 2 e 3.



Art. 9 Piano Economico Finanziario di Affidamento

1. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento asseverato allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità alle previsioni del D.lgs. 201/2022, riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.
2. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e comprende, tra gli altri, i seguenti elementi:
 - a. il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
 - b. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione rifiuti, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - c. le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono.
3. Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'art. 9 comma 1 consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Art. 10 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

1. Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'articolo 9, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.
2. Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:
 - a. il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette all'Agenzia;



- b. L'Agenzia, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - c. L'Agenzia adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.
3. L'Agenzia assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Art. 11 Istanza di riequilibrio economico-finanziario

1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Agenzia istanza di riequilibrio.
2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo art. 12, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
3. È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
4. Il rispetto delle condizioni previste dai precedenti commi 2 e 3 sono condizione di procedibilità dell'istanza di riequilibrio economico-finanziario di cui al presente articolo.

Art. 12 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

1. Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita



annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

- a. la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
 - b. la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.
2. Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Art. 13 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

1. L'Agenzia decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione, salvo sia necessaria una sospensione del termine suddetto determinata dalla necessità da parte dell'Agenzia di ottenere specifiche ed integrazioni all'istanza presentata da comunicarsi al Gestore tramite PEC, e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.
2. L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Agenzia nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.



Titolo III - QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Art. 14 Obblighi in materia di qualità e trasparenza

1. Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente, adottata, da ultimo, con deliberazione di Consiglio d'Ambito dell'Agenzia n. 56 del 28 maggio 2024.
2. Il Gestore assume l'obbligo di implementare nei termini previsti dall'Agenzia le variazioni relative all'introduzione di *standard* e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottati nel corso del periodo di affidamento tramite deliberazioni dei competenti organi dell'Agenzia.
3. Il Gestore è tenuto a realizzare annualmente un'indagine di customer satisfaction su un campione statisticamente rilevante per la verifica della percezione della qualità del servizio da parte dell'utente così come meglio specificato nell'art. 53 del Disciplinare Tecnico.
4. Le modalità di svolgimento dell'indagine e i risultati dovranno essere condivisi con l'Agenzia annualmente all'atto di presentazione del Piano Annuale delle Attività.
5. Le modalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti saranno svolte secondo la norma di buona tecnica UNI 11098:2003 "Sistemi di gestione della qualità" e potranno essere condotte anche direttamente da ATERSIR tramite attivazione del sistema di monitoraggio dell'adeguatezza del servizio alle esigenze dell'utenza con coinvolgimento delle associazioni di tutela dei consumatori come previsto dalle Deliberazioni di Consiglio d'Ambito n.12 del 27 febbraio 2023 e n. 78 del 26 luglio 2023.
6. Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale*".



Titolo IV - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Art. 15 Ulteriori obblighi dell'Agenzia

1. L'Agenzia è obbligata a:

- a. garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b. adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per l'erogazione e la qualità del servizio.

Art. 16 Ulteriori obblighi del Gestore

1. Il Gestore è obbligato a:

- a. conseguire gli obiettivi declinati nel Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRRB) e rispettare gli obblighi declinati dal T.U. della Qualità – TQRIF – Deliberazione 15/2022/RIF e s.m.i. conformemente allo schema regolatorio di appartenenza deliberato dall'Agenzia;
- b. raggiungere gli obiettivi previsti dalle norme e dagli atti di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore *ratione temporis*, in conformità alle condizioni e alle modalità di svolgimento ed efficientamento del servizio indicate nel Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato, ivi compresi gli obiettivi di prevenzione e di riduzione dei rifiuti;
- c. raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti col presente contratto;
- d. rispettare le condizioni economiche risultanti dal Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente contratto;
- e. provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;



- f. trasmettere, a semplice richiesta dell'Agenzia, le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- g. prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Agenzia ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- h. al momento della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, comunicare all'Agenzia il nominativo del Responsabile operativo del Gestore e del suo sostituto per far fronte a qualsiasi emergenza. Il Gestore deve altresì indicare all'Agenzia il nominativo del "Responsabile dei servizi informatici del Gestore";
- i. rispettare gli obblighi in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti indifferenziati derivanti dalle indicazioni relative ai flussi dei rifiuti, alla individuazione degli impianti di smaltimento di destino, in applicazione dei criteri stabiliti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché gli ulteriori atti di pianificazione eventualmente adottati dall'Agenzia e dagli altri soggetti pubblici competenti. È altresì tenuto ad osservare le prescrizioni e gli obiettivi in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti, fissati dai medesimi atti, secondo le modalità indicate dal Disciplinare Tecnico e dal presente contratto, nonché alla commercializzazione dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato;
- j. predisporre e presentare all'Agenzia, entro il 30 novembre di ciascun anno di esecuzione del servizio, il Piano annuale delle attività (PAA) in conformità alle prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico: tale Piano costituisce un documento di maggior dettaglio rispetto alla descrizione dei servizi e degli standard del Disciplinare Tecnico e contiene in particolare l'indicazione dei dimensionamenti tecnici delle varie attività che compongono il servizio a valere sull'annualità successiva. La redazione di detto Piano, se necessario, può essere preceduta da appositi incontri di previa condivisione tra Gestore, Agenzia e/o Comune interessato. Il Piano annuale delle attività viene approvato dall'Agenzia e, successivamente, è reso accessibile al Comune, anche quale strumento di verifica finale rispetto alla rendicontazione annuale da effettuarsi ai sensi della DGR 754/12 o ad



ogni altra modalità di rendicontazione predisposta e comunicata dall'Agenzia;

- k. dare tempestiva comunicazione all'Agenzia del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni dell'Agenzia medesima;
- l. svolgere la gestione dei beni strumentali al servizio, la quale non può essere in alcun modo separata dall'espletamento del servizio, adeguare i predetti beni strumentali alle normative tecniche e di sicurezza *ratione temporis* vigenti nel corso dell'affidamento. I costi sostenuti per tali adeguamenti sono compresi nel corrispettivo indicato nel Piano Economico Finanziario di Affidamento. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni strumentali mobili, ivi compresi quelli posizionati all'interno dei Centri di Raccolta, e gli interventi di manutenzione ordinaria dei Centri di Raccolta sono ad onere e cura del Gestore e i relativi costi sono compresi nel corrispettivo;
- m. restituire nella disponibilità dell'Agenzia e/o degli Enti Locali proprietari, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione ai fini delle procedure di subentro di cui al successivo art. 28;
- n. applicare i Regolamenti di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006, nonché i Regolamenti di gestione dei centri di raccolta comunali vigenti sul territorio;
- o. farsi carico, entro il corrispettivo già stabilito dal presente contratto, del pagamento di tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune ed inerenti al servizio oggetto del presente contratto, ivi comprese le imposte relative ai beni, anche immobili, non strumentali al servizio;
- p. far certificare a proprie spese il bilancio di esercizio da parte di un revisore contabile abilitato ai sensi di legge. Qualora il Gestore svolga attività ulteriori rispetto a quelle di cui al presente contratto, tale certificazione si riferisce al bilancio di esercizio relativo alle attività di cui al presente contratto;



- q. prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
 - r. pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
 - s. attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
 - t. proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
 - u. rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
 - v. garantire il permanere, per tutta la durata del contratto, dei requisiti generali e di idoneità professionale (ivi incluso il possesso delle certificazioni di qualità richieste) previsti dal presente Contratto e, possedere, altresì, i requisiti richiesti dalle norme vigenti per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto. Nel caso in cui intenda avvalersi di imprese terze, il Gestore è tenuto a richiedere e garantire il possesso dei requisiti necessari per le specifiche attività oggetto di affidamento.
 - w. Corrispondere al gestore uscente Marche Multiservizi S.p.A. il valore di subentro come risultante da determinazione n. 246 del 16 ottobre 2024 nel rispetto delle tempistiche che saranno indicate da ATERSIR sentite le parti;
2. Le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti, sono contenute all'interno della Carta della qualità del servizio *pro tempore* vigente ai sensi del precedente art.14, commi 1 e 2.

Art. 17 Certificazione di Qualità

1. Il Gestore si impegna ad avviare le procedure per l'ottenimento delle certificazioni di qualità UNI/EN/ISO 9001 e UNI/EN/ISO 14001 o, in alternativa, secondo il regolamento EMAS, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto ed a concluderle entro i primi 3 anni di esecuzione.
2. A seguito dell'ottenimento delle suddette certificazioni il Gestore si impegna a mantenere il proprio sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma



UNI/EN/ISO 9001 ed a trasmettere annualmente all'Agenzia copia del relativo certificato di qualità, secondo le modalità indicate all'art. 20 del presente Contratto.

3. Il Gestore si impegna, altresì, a mantenere il proprio sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI/EN/ISO 14001 o, in alternativa, secondo il regolamento EMAS.
4. Il Gestore è tenuto, inoltre a consentire all'Agenzia l'accesso alla documentazione del Sistema Qualità e Ambiente aziendale per le parti relative all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 18 Attività delle organizzazioni di volontariato

1. È data facoltà alle Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri Regionale o Provinciale ai sensi dell'art. 7 della L. 266/91 e della L.R. 12/2005, di svolgere attività anche di carattere promozionale, integrative o di supporto alla gestione dei rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione con il Comune territorialmente competente ed il Gestore. Di tali convenzioni è data comunicazione all'Agenzia.
2. Le attività di cui al comma precedente devono essere compatibili con la natura e le finalità del volontariato, non arrecare pregiudizio all'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche ambientale, e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani vigente sul territorio.

Titolo V - DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Art. 19 Obblighi del Gestore

1. Il Gestore predispone con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno di affidamento, una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.
2. Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'art.21.



3. Il Gestore è tenuto a dare attuazione ed effettiva operatività a quanto contenuto in ordinanze regionali o della protezione civile e convenzioni/protocolli d'intesa/accordi intercorsi tra Atersir, Gestore e Agenzia territoriale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in ordine ad attività e oneri determinati dal verificarsi di eventi in situazioni di emergenza.
4. Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a 10 anni successivi a quello della registrazione.
5. Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:
 - a) beni strumentali di sua proprietà;
 - b) beni strumentali di terzi.
6. Non rientrano tra i beni strumentali i beni attinenti alla organizzazione imprenditoriale del Gestore per i quali si intendono quei beni mobili e immobili sui quali il Gestore vanta un diritto di proprietà ovvero altro diritto di godimento, quali, a titolo meramente esemplificativo, impianti per il trattamento dei rifiuti, sedi amministrative, uffici e relativo mobilio, aree di deposito, ed ogni dotazione informatica, hardware e software, dei quali l'Agenzia non abbia stabilito la strumentalità. Questi beni non sono funzionalmente connessi in via diretta all'esercizio del servizio, bensì alla struttura organizzativa del Gestore come soggetto imprenditoriale; pertanto, essi restano nella piena disponibilità del Gestore e non danno diritto ad alcun rimborso alla scadenza dell'affidamento.
7. L'acquisizione o la realizzazione di beni strumentali strettamente connessi ad esigenze di continuità, economicità ed efficienza del servizio medesimo da parte del Gestore dovrà essere previamente comunicata per iscritto all'Agenzia che si riserva di esprimere eventuale dissenso entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Sono esclusi dalla previsione di cui al periodo precedente i beni strumentali acquisiti dal Gestore nell'ambito dell'ordinario approvvigionamento di attrezzature e/o mezzi strumentali al servizio, nonché i beni strumentali già inseriti negli atti programmatici, della cui acquisizione il Gestore dà comunque comunicazione all'Agenzia.
8. L'acquisizione o la realizzazione dei suddetti beni può essere finanziata:



- a) dall'Agenzia, dal Comune o da altri soggetti pubblici nonché da società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente;
- b) con fondi, finanziamenti o contributi pubblici;
- c) dallo stesso Gestore con risorse proprie.

9. I beni di cui al precedente comma 8, lett. a) e b) rimangono di proprietà dell'ente finanziatore e dati in uso gratuitamente al Gestore. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, la proprietà dei beni di cui al precedente comma 8, lett. c), al termine della gestione, è acquisita di diritto dall'Agenzia in ragione della quota di ammortamento degli investimenti riconosciuta in tariffa durante il periodo di vigenza del presente contratto, decurtata di eventuali contributi pubblici.

10. Qualora l'acquisizione o realizzazione dei beni di cui al presente articolo non sia stata approvata dall'Agenzia, essa non dà diritto al riconoscimento dell'eventuale valore di subentro ai sensi del successivo art. 28.

11. In questo ultimo caso l'Agenzia si riserva la facoltà di:

- a) imporre al Gestore il ritorno allo *status quo ante*;
- b) richiedere il risarcimento dell'eventuale danno.

In ogni caso è prevista l'applicazione del regime sanzionatorio di cui al successivo art. 25.

12. Compatibilmente con la normativa vigente in materia, il Gestore terminerà di norma il periodo di ammortamento degli investimenti realizzati entro il termine di vigenza del presente contratto, fatti salvi diversi accordi intercorsi con l'Agenzia senza i quali il Gestore non avrà diritto al valore di subentro calcolato dall'Agenzia.

13. La strumentalità dei beni di cui al comma 5, cessa al termine del periodo di utilizzo del bene e comunque non oltre la vetustà massima del bene stabilita dal Disciplinare tecnico.

14. Una volta cessata la strumentalità dei beni, siano essi acquisiti o realizzati durante la concessione ai sensi del comma 8 o già inclusi nell'inventario dei beni a base dell'affidamento di cui al comma 5, il Gestore è obbligato ad esperire una procedura di vendita avente ad oggetto tali beni, previa autorizzazione da parte dell'Agenzia e delega del soggetto pubblico titolare, nei modi prescritti dalla vigente disciplina in materia di contabilità pubblica. Casi diversi devono essere notificati ed autorizzati dall'Agenzia.



15. La plusvalenza derivante dalla vendita di cui al comma precedente è oggetto di compensazione ai fini della variazione dei costi da coprire con la tariffa.
16. Nel caso in cui la procedura di vendita vada deserta, il Gestore, su richiesta dell'Agenzia, provvede alla demolizione del bene senza oneri a carico della tariffa ovvero ad una sua diversa destinazione.

Art. 20 Sistema informativo per il controllo e la gestione dei dati

1. A seguito dell'avvio operativo del servizio, il Gestore è obbligato a dotarsi di un sistema informativo per il controllo e la gestione dei dati, come specificato al Capo IX del Disciplinare Tecnico, per consentire al Responsabile all'interno della struttura di ATERSIR l'espletamento del controllo dell'andamento del servizio.
2. Il Gestore è altresì obbligato a consentire in qualsiasi momento l'accesso al predetto sistema al Responsabile all'interno della struttura di ATERSIR, per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati.
3. Qualora il sistema presentasse temporanee o prolungate interruzioni di funzionamento, gli stessi dati dovranno essere forniti su richiesta dell'Agenzia in formato compatibile con i sistemi di quest'ultima e con le caratteristiche necessarie al perseguimento delle finalità previste dalla richiesta.

Art. 21 Programma di controlli

1. L'Agenzia predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del D.lgs. n. 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
2. Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Agenzia anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.
3. Nell'ambito dei controlli l'Agenzia verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.
4. Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Agenzia.



Art. 22 Modalità di esecuzione delle attività di controllo

1. L'Agenzia effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'articolo 21.

Art. 23 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

1. Fermo l'obbligo di osservare la vigente normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, il Gestore è obbligato ad adottare un sistema certificato di miglioramento continuo della gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, previa approvazione da parte dell'Agenzia e in conformità con tutti gli obblighi normativi vigenti riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.
2. I dati statistici relativi agli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti sono trasmessi periodicamente dal Gestore all'Agenzia, secondo le modalità indicate all'art. 20 del presente Contratto.

Titolo VI --PENALI E SANZIONI

Art. 24 Penali

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.
2. Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 1 potranno essere applicate le penali indicate **nell'Al. h.** parte integrante del presente Contratto, fatte salve quelle previste dalla regolazione *pro tempore* vigente.
3. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, potranno essere applicate al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, le specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla



regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti, contenute nell'All. h.

4. L'Agenzia comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 3, per le successive determinazioni di competenza.
5. In ogni caso di mancata esecuzione del servizio, in aggiunta alla escussione della penale prevista al comma 2, non sarà riconosciuta al Gestore la valorizzazione di alcun costo inerente alla prestazione non svolta.
6. Qualora ricorra una delle ipotesi previste dai commi 2 e 3, l'Agenzia trasmette al Gestore formale lettera di contestazione prevedendo un congruo termine per le osservazioni e indicando il termine perentorio entro cui il Gestore deve ovviare all'inadempimento. Della contestazione dell'inadempienza contrattuale del Gestore viene data contestuale comunicazione ai Comuni soci. La valutazione delle osservazioni del Gestore è rimessa all'Agenzia.
7. L'Agenzia procede all'applicazione della penale in caso di accertamento positivo di un inadempimento ovvero in caso di mancata produzione delle osservazioni da parte del Gestore entro il termine di cui al comma precedente ovvero in caso di rigetto delle stesse da parte dell'Agenzia.
8. Il Gestore resta comunque obbligato ad ovviare all'inadempimento rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine indicato dall'Agenzia nella lettera di contestazione.
9. L'ammontare delle penali e della valorizzazione della prestazione non eseguita non sarà riconosciuto nel corrispettivo per il servizio di cui all'art. 7.
10. Qualora il Gestore incorra nell'applicazione di tre inadempimenti gravi ai sensi dell'All. h nel corso di un anno di esecuzione del contratto, l'Agenzia può procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 26, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.
11. Qualora l'importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempienze, superi cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale, il presente contratto si riterrà risolto di diritto.
12. È comunque fatta salva la facoltà per l'Agenzia di agire in giudizio per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.



Art. 25 Sanzioni

1. L'Agenzia è tenuta a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza

Art. 26 Condizioni di risoluzione e recesso

1. Per quanto attiene alla disciplina dei casi di risoluzione e recesso trova applicazione quanto disposto all'art. 190 del Codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023, oltre a quanto di seguito precisato.
2. In caso di grave inadempimento del Gestore alle obbligazioni assunte in forza del presente contratto e dei relativi allegati, l'Agenzia contesta tali inadempimenti mediante l'invio, tramite PEC, di una lettera di addebito e, se necessario, di intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di addebito, il Gestore può inviare all'Agenzia le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, l'Agenzia diffida il Gestore a provvedere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tal fine concedendo allo stesso Gestore un termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'Agenzia comunica al Gestore la risoluzione del contratto che si intende risolto di diritto, fatto salvo il risarcimento del danno. La contestazione dell'inadempienza contrattuale al Gestore viene comunicata contestualmente ai Comuni soci.
3. Le Parti concordemente pattuiscono che le seguenti evenienze configurano, in ogni caso, grave inadempimento anche ai sensi dell'art. 1455 c.c.:
 - a. la violazione del divieto per il Gestore di disporre modifiche contrattuali senza la previa autorizzazione **dell'Agenzia di cui all'art. 26.5 del presente contratto**;
 - b. il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione degli affidamenti di cui all'art. 6 del presente contratto nei modi e nei termini ivi disciplinati;
 - c. l'omissione di comunicazioni di informazioni tale da impedire di fatto il controllo da parte dell'Agenzia e dei Comuni;
 - d. il mancato rinnovo della cauzione di cui all'art 30.



4. In tali casi l'Agenzia diffida il Gestore a provvedere ai sensi dell'art. 1454 c.c., a tal fine concedendo allo stesso Gestore un termine massimo di quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine l'Agenzia comunica al Gestore la risoluzione del contratto ed il contratto si intende risolto di diritto, salvo in ogni caso il diritto in capo all'Agenzia al risarcimento del danno anche per semplice ritardo.
5. Le Parti concordemente pattuiscono, altresì, che le evenienze di seguito indicate costituiscono causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza necessità di previa diffida e messa in mora:
 - a. la subconcessione del servizio in violazione dell'art. 6;
 - b. la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive di cui all'art. 33, comma 1;
 - c. La mancata corresponsione del valore di subentro di cui al punto 1.w) dell'art. 16
 - d. la violazione dell'obbligo di cui all'art. 33, comma 3;
 - e. il verificarsi di quanto previsto dall'art. 24 comma 11;
 - f. il Gestore incorra nell'applicazione di tre inadempimenti gravi ai sensi dell'All. h nel corso di un anno di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 24 comma 10.
6. La dichiarazione con cui l'Agenzia intende valersi della clausola risolutiva espressa, è effettuata mediante invio di comunicazione a mezzo PEC.
7. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Gestore ha diritto al solo pagamento dei servizi effettivamente e regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto. A tal fine, l'Agenzia escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo maggior danno.

Art. 27 Decadenza della concessione

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 190 D.lgs. 36/2023, l'Agenzia dichiara la decadenza della concessione nei confronti del Gestore, in caso di:
 - a. fallimento o ammissione ad altre procedure concorsuali, ad esclusione del concordato di continuità aziendale di cui alle norme vigenti in materia, ovvero scioglimento della società;



- b. revoca o decadenza dell'attestazione di qualificazione necessaria ai fini dello svolgimento del servizio pubblico in oggetto, da parte dell'ente competente;
 - c. perdita degli ulteriori requisiti soggettivi e professionali necessari allo svolgimento del servizio pubblico oggetto del presente Contratto;
 - d. mancato avvio del servizio entro il termine di cui all'articolo 5 del presente contratto
2. L'Agenzia dichiara, altresì, la decadenza al verificarsi, nei confronti del Gestore, di una delle fattispecie di cui all'art. 94 o 95 del D.lgs. n. 36/2023. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 96 del D.lgs. n. 36/2023.
 3. La comunicazione al Gestore dell'avvio del procedimento di decadenza è trasmessa dall'Agenzia tramite PEC. Entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Gestore può inviare all'Agenzia le proprie osservazioni. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, ovvero in caso di loro mancato invio entro il termine di cui sopra, l'Agenzia dichiara la decadenza dalla concessione.
 4. In caso di dichiarazione di decadenza dalla concessione il Contratto si intende conseguentemente risolto di diritto, senza necessità di ulteriori comunicazioni. Il Gestore ha diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente erogati, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione di diritto del Contratto. A tal fine, l'Agenzia escute la cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti, salvo maggior danno.

Titolo VII - CESSAZIONE E SUBENTRO

Art. 28 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

1. L'Agenzia è tenuta ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
2. Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa



vigente.

3. Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Agenzia verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali, e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.
4. Se richiesto dall'Agenzia il Gestore è, altresì, obbligato a fornire ogni informazione relativa ai beni attinenti alla propria organizzazione imprenditoriale di cui all'art. 19 comma 6.
5. L'Agenzia dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
6. L'Agenzia individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Agenzia le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'Agenzia delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.
7. A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Agenzia sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.
8. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto, salve contrarie valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Agenzia, è può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.



9. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Agenzia, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Agenzia unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo articolo 30.
10. Il Gestore è l'unico soggetto obbligato a tenere ed aggiornare la banca dati degli utenti serviti ed è titolare responsabile del trattamento dei dati in essa contenuti.
11. Su richiesta scritta dell'Agenzia, il Gestore è tenuto a trasmettere copia della banca dati degli utenti serviti entro un termine adeguato indicato nella medesima richiesta.
12. Alla scadenza della concessione, il Gestore è tenuto a trasferire, su indicazione dell'Agenzia, a titolo gratuito ed in formato informatico editabile, la banca dati degli utenti serviti completa ed aggiornata in conformità alle prescrizioni del Discipinare Tecnico al nuovo gestore del servizio individuato dall'Agenzia.
13. In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le penali di cui all'All. h.

Art. 29 Trattamento del personale

1. Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative (UTILITALIA).

Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 Garanzie

1. In materia di garanzie si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.
2. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, al momento della sottoscrizione, il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria,



assicurativa o bancaria, da rilasciarsi ad opera dei soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D.lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma per l'importo di € 393.440 pari al 10% del corrispettivo annuale dell'anno a regime del Gestore, calcolata applicando le riduzioni previste dal medesimo art. 106, comma 8 La polizza potrà essere prestata di durata inferiore al periodo contrattuale.

3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia
4. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'Agenzia del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
5. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Agenzia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Agenzia medesima, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
6. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Art. 31 Assicurazioni

1. Il Gestore assume, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni cagionati all'Agenzia o ai terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto in relazione all'esecuzione dei servizi affidati o a cause agli stessi collegati.
2. A tal fine il Gestore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa con un intermediario iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), avente ad oggetto:
 - a. le normali coperture assicurative RC per automezzi per massimali non inferiori, per ciascun automezzo a:
 - € 10.000.000,00 per danni a persone,
 - € 2.000.000,00 per danni a cose;
 - b. la copertura assicurativa a favore dell'Agenzia, degli enti locali e dei soggetti titolari dei beni strumentali all'espletamento del servizio di cui all'art. 19 comma 5 del presente Contratto, per danni diretti da



qualunque causa determinati a detti beni, con massimale per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 1.000.000,00;

- c. la copertura assicurativa di responsabilità civile verso l'Agenzia, gli enti locali, i terzi in generale (estesa anche alla responsabilità civile per inquinamento) da evento accidentale ed i prestatori di lavoro (RCT – RCO), per i rischi inerenti alla propria attività, inclusa la concessione in oggetto, con massimale per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 1.500.000,00. La polizza suddetta è finalizzata anche a coprire l'incolumità degli addetti e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati derivanti dalla gestione post operativa delle discariche in qualsiasi tempo affidate al Gestore;
- d. la copertura assicurativa di responsabilità civile ambientale per i rischi inerenti alla propria attività, inclusa la concessione in oggetto, con massimale per sinistro ed anno, valido per l'intero servizio affidato, di importo non inferiore a € 1.000.000,00.

3. Il Gestore è obbligato a trasmettere annualmente all'Agenzia la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell'efficacia dei relativi contratti. Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Agenzia.
4. In caso di evento causativo di danno il Gestore è obbligato a dare comunicazione scritta all'Agenzia ed all'intermediario assicurativo.
5. La stipulazione del Contratto di assicurazione non esime il Gestore da responsabilità per i danni di cui al comma 1 durante tutto il periodo di validità della concessione. In ogni caso la copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale per eventuali danni riconducibili al periodo di validità della concessione.

Art. 32 Banca dati degli utenti serviti

1. L'Agenzia si impegna affinché il Gestore disponga delle informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti in possesso dei singoli Comuni appartenenti al bacino territoriale.



2. Il Gestore, qualora nell'espletamento del servizio dovesse riscontrare delle incongruità relativamente alle informazioni contenute nella banca dati degli utenti serviti, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia e al Comune interessato.
3. A partire dall'attivazione dei sistemi informatizzati di riconoscimento dell'utenza, il Gestore è obbligato a creare e gestire una propria banca dati degli utenti in conformità alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico.
4. Dal momento dell'attivazione della tariffazione puntuale corrispettivo di cui al Capo X del disciplinare tecnico, il Gestore resta l'unico soggetto obbligato a tenere ed aggiornare la banca dati degli utenti serviti e diviene titolare responsabile del trattamento dei dati in essa contenuti.
5. Su richiesta per iscritto dell'Agenzia, il Gestore è tenuto a trasmettere copia della banca dati degli utenti serviti entro un termine adeguato indicato nella medesima richiesta.
6. Alla scadenza della concessione, il Gestore è tenuto a trasferire a titolo gratuito ai Comuni, su indicazione dell'Agenzia, la banca dati degli utenti serviti completa ed aggiornata in conformità alle prescrizioni dell'art.61 e seguenti del Disciplinare Tecnico

Art. 33 Modifiche soggettive

1. Il Gestore qualora sia interessato da modificazioni soggettive derivanti da scorporo o cessione di azienda o rami di essa, ovvero da trasformazione, fusione, incorporazione e scissione, ovvero da altre operazioni che comportino, a qualsiasi titolo, la successione, in via universale o parziale, di nuovo operatore economico al concessionario stesso, quest'ultimo è obbligato a darne comunicazione ad ATERSIR entro trenta giorni dall'operazione.
2. In tali ipotesi l'Agenzia verifica in capo al nuovo operatore economico la permanenza dei requisiti di idoneità e di qualificazione inizialmente stabiliti, nonché il rispetto della normativa vigente. La mancanza dei suddetti requisiti determina le conseguenze e gli effetti di cui all'art. 26.
3. In ogni caso, le modificazioni soggettive di cui al precedente comma 1 non possono determinare variazioni alle condizioni contrattuali originariamente stabilite e non debbono costituire forme di elusione della normativa disciplinante le forme di affidamento del servizio pubblico oggetto del presente contratto.



Art. 34 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

1. Per quanto non disciplinato dal presente articolo al presente contratto di concessione si applica la disciplina dell'art. 189 del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 36/2023.
2. Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:
 - disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
 - provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
 - provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge.
3. Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse come di seguito precisato.
4. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al comma 2 le Parti concordano che le modifiche saranno operative immediatamente a seguito dell'inizio della vigenza dei provvedimenti normativi, regolamentari, regolatori o di pianificazione/programmazione ivi indicati. Analogamente avranno immediato effetto sull'esecuzione del servizio le modifiche indicate al quarto punto dell'elenco del medesimo comma.
5. L'Agenzia comunica per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni ed integrazioni di cui ai precedenti commi al loro verificarsi, le Parti concordano che l'allineamento della disciplina contrattuale alle modifiche intervenute avverrà in occasione dell'aggiornamento del PEF di affidamento allegato. È facoltà dell'Agenzia richiedere modifiche alle modalità di esecuzione del servizio, diverse ed ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 2, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, qualora la variazione sia di importo inferiore alla soglia comunitaria e avvenga nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 189 del Codice dei contratti pubblici del D.lgs. n. 36/2023.
6. La medesima facoltà è riconosciuta all'Agenzia anche per variazioni di importo superiore alla soglia comunitaria, al ricorrere dei seguenti casi:
 - a. mancato raggiungimento degli obiettivi di pianificazione, nonostante l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali;



b. sopravvenienza di nuove tecnologie migliorative dell'esecuzione dei servizi.

7. L'Agenzia comunica per iscritto al Gestore le modifiche, variazioni ed integrazioni di cui al comma precedente e procede all'aggiornamento del presente contratto secondo quanto disposto dal comma 5.
8. È fatto divieto al Gestore di disporre qualsivoglia modifica o variante ai vincoli derivanti dal presente contratto e relativi allegati in merito all'esecuzione del servizio senza la preventiva esplicita autorizzazione scritta dell'Agenzia.
9. L'eventuale esecuzione di varianti o di modifiche comunque denominate, non autorizzate ai sensi del comma precedente, comporta l'obbligo per il Gestore, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, di eliminare le stesse a sua esclusiva cura e spese, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun rimborso, né avanzare alcuna pretesa di sorta.
10. Al presente Contratto ed ai relativi allegati sono, altresì, apportate le modifiche resesi necessarie a seguito del verificarsi di eventi imprevedibili non imputabili ad alcuna delle Parti, diversi rispetto a quelli di cui ai commi precedenti.
11. Al verificarsi delle ipotesi di modifica contrattuale di cui ai commi precedenti si procede all'adeguamento del corrispettivo del Gestore secondo quanto previsto dall'art 7.

Art. 35 Oneri e spese contrattuali

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del presente contratto di servizio.

Art. 36 Foro competente

1. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connessa allo stesso, è competente il Foro di Bologna.

Art. 37 Allegati

1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:



- a. Deliberazioni del Consiglio d'ambito dell'Agenzia nn. 120 del 2 dicembre 2024 e ___ del 16 dicembre 2024 recante scelta della forma di gestione e affidamento del servizio;
- b. Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
- c. Piano Economico Finanziario di Affidamento;
- d. Inventario dei beni strumentali;
- e. Elenco del personale;
- f. Elenco banche dati;
- g. Disciplinare tecnico;
- h. Penali.

